**Giurisprudenza relativa alla direttiva (UE) 2015/1535**

Il documento è una sintesi delle cause più pertinenti della Corte di giustizia europea in relazione all'ambito di applicazione e all'applicabilità della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Serve come guida per i rappresentanti degli Stati membri, l'industria e i cittadini. Il documento non è esaustivo e possono esserci altre cause rilevanti in questo settore. Il documento è composto da tre sezioni principali e le cause rilevanti sono elencate in ordine cronologico inverso.

1. [Ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535](#First_heading)

* 1. [Regolamentazione tecnica](a_heading)
	2. [Servizi della società dell'informazione](#b_heading)
	3. [Misure fiscali](#c_heading)
	4. [Obbligo di nuova notifica](#d_heading)
1. [Casi di non notifica o adozione prima della fine del termine di differimento](#Second_heading) (inapplicabilità)
2. [Inadempimento di uno Stato membro](#Third_heading)

I. Ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535

**a. Regolamentazione tecnica**

***Sentenza del 26 settembre 2018, Van Gennip e a., causa C-137/17, EU:C: 2018:771***

- Le disposizioni nazionali che subordinano la commercializzazione dei prodotti alla condizione che l'acquirente sia in possesso di un'autorizzazione non rientrano nella nozione di "regola tecnica" ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

***Sentenza del 1° febbraio 2017, Município de Palmela, causa C-144/16, EU:C:2017:76, punto 23***

- Costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34 una disposizione che prevede requisiti prescritti per un prodotto per motivi di tutela dei consumatori che concernono il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione e che influenzano in maniera significativa la composizione e la commercializzazione di siffatto prodotto. Tale disposizione rientra nella categoria degli "altri requisiti" ai sensi sia dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 83/189 sia dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 98/34.

- La regola che impone l'apposizione, in più punti dello spazio di gioco e ricreazione, dell'informazione relativa alla capacità massima di accoglienza di tale spazio non costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34.

***Sentenza del 27 ottobre 2016, Município de Palmela, causa C-613/14, EU:C:2016:821, punto 72***

- Le disposizioni nazionali che enunciano, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la qualità commerciale e l'idoneità all'uso dei prodotti venduti non costituiscono "regole tecniche", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34.

***Sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., causa C-303/15, EU:C:2016:771, punti da 23 a 31***

- Le disposizioni nazionali che si limitano a fissare le condizioni per lo stabilimento delle imprese o la prestazione di servizi da parte di queste ultime, come le disposizioni che assoggettino l'esercizio di un'attività professionale ad un previo atto autorizzativo, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34.

- Una misura nazionale che riserva l'organizzazione di taluni giochi d'azzardo ai soli casinò costituisce una "regola tecnica", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34, se essa può influenzare in modo significativo la natura o il commercio dei prodotti utilizzati in tale contesto e, dall'altro lato, che un divieto di gestire taluni prodotti fuori dei casinò può influenzare in modo significativo il commercio di tali prodotti, limitandone i canali di sfruttamento. Una disposizione che assoggetta l'esercizio dell'attività di giochi di roulette, giochi di carte, giochi di dadi e giochi con apparecchi automatici a una licenza concessa per la gestione di casinò, non costituisce una "specificazione tecnica", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 98/34, poiché essa non si riferisce al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e non definisce una delle caratteristiche richieste di un prodotto. Suddetta disposizione non rientra nell'ambito della categoria delle "regole relative ai servizi" della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 98/34, poiché essa non riguarda "servizi della società dell'informazione", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.

***Sentenza dell'11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., causa C-98/14, EU:C:2015:386, punti 42 e 98-99***

- Le disposizioni di una normativa nazionale che quintuplicano l'importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituiscono, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività non costituiscono "regole tecniche" ai sensi della direttiva 98/34.

- Le disposizioni di una normativa nazionale che vietano la gestione delle slot machine fuori dei casinò costituiscono "regole tecniche" ai sensi della direttiva 98/34, nella misura in cui possano influenzare considerevolmente la natura o la commercializzazione dei predetti apparecchi.

***Sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., causa C-307/13, EU:C:2014:2058, punti 30-31, da 46 a 50***

- Un rinvio a regole amministrative più dettagliate che costituiscano "specificazioni tecniche" o "altri requisiti" potrebbe attribuire alla notifica del progetto la natura di "regola tecnica *de facto*".

- La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l'entrata in vigore di una misura nazionale è soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia notevole, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

- Un'abbreviazione "importante" del calendario assunto in origine dalle autorità nazionali per l'entrata in vigore e l'applicazione di una regola tecnica è soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34. L'omissione di tale comunicazione comporta l'inapplicabilità della suddetta misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.

***Sentenza del 19 luglio 2012, Fortuna e a., cause C-213/11 e C-217/11, EU:C:2012:495, punti 25 e 40***

- Le disposizioni nazionali il cui effetto potrebbe essere di limitare o addirittura impossibilitare gradualmente lo svolgimento di giochi su slot-machine a vincita limitata, in qualsiasi luogo diverso dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire "regolamentazioni tecniche", nella misura in cui si stabilisca che tali disposizioni costituiscono condizioni che possano influenzare considerevolmente la natura o la commercializzazione del prodotto interessato.

- Una misura che riserva l'organizzazione di giochi automatici ai soli casinò di giochi, dev'essere qualificata come "regola tecnica", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34.

***Sentenza del 14 aprile 2011, Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW e Janssens, cause riunite C-42/10, C-45/10 e C-57/10, EU:C:2011:253, punti 69, 70***

- La direttiva 98/34 non si applica ai passaporti per animali da compagnia, che non possono essere classificati come "merce" (non possono costituire oggetto di operazioni commerciali).

- Le disposizioni nazionali relative al passaporto per animali da compagnia e afferenti all'uso di quest'ultimo come prova di identificazione e registrazione dei cani, nonché all'utilizzo di etichette adesive per effettuare le modifiche inerenti all'identificazione del proprietario e dell'animale, da una parte, e le disposizioni relative alla determinazione di un numero unico per gatti e furetti, dall'altra, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 98/34/CE, che, conformemente all'articolo 8 della medesima direttiva, devono essere oggetto di una previa comunicazione alla Commissione.

***Sentenza dell'8 novembre 2007, Schwibbert, causa C-20/05, EU:C:2007:652, punto 45***

- Le disposizioni nazionali che stabiliscano l'obbligo di apporre un contrassegno sui prodotti, in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

***Sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione contro Grecia, causa C-65/05, EU:C:2006:673, punto 11***

- Le misure che vietino l'installazione di tutti i giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici – compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, così come l'utilizzo di videogiochi su computer all'interno di imprese che forniscano servizi Internet – e che assoggettino il funzionamento di tali imprese al rilascio di una speciale autorizzazione, devono essere considerate regolamentazioni tecniche ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34.

***Sentenza dell'8 settembre 2005, Lidl Italia, causa C-303/04, EU:C:2005:528, punto 14***

- Una disposizione legislativa nazionale che comporta un divieto di porre in vendita prodotti non fabbricati con l'impiego di determinati materiali costituisce una regola tecnica.

***Sentenza del 21 aprile 2005, Lindberg, causa C-267/03, EU:C:2005:246, punti 80, 85, 95***

- La ridefinizione, in una normativa nazionale, di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto può costituire una regola tecnica da notificarsi se tale nuova normativa non si limita a riprodurre o a sostituire, senza aggiungervi specificazioni tecniche o altri requisiti nuovi o supplementari, regole tecniche già esistenti debitamente notificate alla Commissione, laddove queste ultime siano state adottate dopo l'entrata in vigore della direttiva 83/189 nello Stato membro interessato.

- Il passaggio, nella normativa nazionale, da un regime di autorizzazione a un regime di divieto può essere una circostanza rilevante ai fini dell'obbligo di notifica.

- Il maggior o minor valore del prodotto o del servizio, o l'estensione del mercato del prodotto o del servizio, sono circostanze ininfluenti quanto all'obbligo di notifica previsto dalla direttiva.

- Le disposizioni nazionali che introducono un divieto di organizzare giochi d'azzardo con l'impiego di talune macchine da gioco automatiche, possono rappresentare una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189 qualora si accerti che la portata del divieto in questione è tale che il prodotto può essere utilizzato solo in misura puramente marginale per lo scopo che da esso ci si potrebbe ragionevolmente attendere ovvero, in caso contrario, qualora si accerti che tale divieto può influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

***Sentenza del 6 giugno 2002, Sapod Audic, causa C-159/00, EU:C:2002:343, punti 30, 39***

- Una disposizione nazionale che stabilisce l'obbligo di indicare gli imballaggi costituisce una regola tecnica da notificare, nella misura in cui comporti un obbligo di marchiatura o di etichettatura di tali imballaggi.

***Sentenza dell'8 marzo 2001, Van der Burg, causa C-278/99, EU:C:2001:143, punto 20***

- Una regola che si limiti al divieto di far pubblicità e non stabilisca le caratteristiche richieste di un prodotto non costituisce una specificazione tecnica come intesa dalla direttiva 83/189 e, pertanto, non può essere qualificata regola tecnica rientrante nella sfera d'applicazione della stessa direttiva.

***Sentenza del 22 gennaio 2001, Canal Satélite Digital, causa C-390/99, EU:C:2002:34, punti 47, 48***

- Una normativa nazionale che imponga agli operatori di servizi di accesso condizionato l'obbligo di iscrivere in un registro gli apparecchi, le attrezzature, i decodificatori o i sistemi di trasmissione e di ricezione digitale dei segnali televisivi via satellite che essi intendano porre in commercio e di ottenere la previa omologazione dei prodotti medesimi prima di poterli porre in commercio costituisce una regola tecnica.

- Le disposizioni nazionali con cui gli Stati membri si conformino ad atti comunitari cogenti diretti all'emanazione di specificazioni tecniche non saranno soggette all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 83/189, se non soltanto laddove la normativa nazionale in questione costituisca trasposizione di atti comunitari cogenti.

***Sentenza del 16 novembre 2000, Donkersteeg, causa C-37/99, EU:C:2000:636, punti 21 e da 30 a 34***

- S'intende per "specificazione tecnica", per quanto riguarda i prodotti agricoli, la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste del prodotto o i metodi e procedimenti di produzione.

- Una disposizione nazionale che non stabilisca una norma di definizione delle "caratteristiche richieste" del prodotto interessato né un metodo o un procedimento di produzione dei succitati prodotti agricoli non costituisce una specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189 e non può costituire una regola tecnica ai fini della medesima direttiva.

- Una disposizione del diritto nazionale che richiede solo che siano presenti, nell'azienda suinicola, recipienti di disinfezione o apparecchi di pulitura adeguati per la disinfezione delle calzature, non riguarda la produzione propriamente detta del prodotto agricolo considerato e non costituisce una regola tecnica.

- La disposizione che impone regole precise e particolareggiate in materia di vaccinazione costituisce una specificazione tecnica, giacché tali regole sono connesse alla produzione propriamente detta del prodotto agricolo in esame. Se tuttavia la disposizione non impone alcuna restrizione alla commercializzazione o all'utilizzazione dei prodotti non conformi alle regole in materia di vaccinazione, non costituisce una regola tecnica che deve essere notificata prima dell'adozione.

***Sentenza del 12 ottobre 2000, Snellers, causa C-314/98, EU:C:2000:557, punti da 37 a 40***

- Le specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189 devono fare riferimento al prodotto in quanto tale. Un regolamento che preveda criteri per stabilire la data in cui si reputa che un veicolo sia stato autorizzato per la prima volta a circolare sulla pubblica via, ai fini del rilascio di un certificato di immatricolazione, non definisce nessuna caratteristica richiesta del prodotto in quanto tale. Pertanto, esso non può essere qualificato come regola tecnica rientrante nella sfera di applicazione di tale direttiva e non necessita di notifica.

***Sentenza del 26 settembre 2000, Unilever, causa C-443/98, EU:C:2000:496, punti da 26 a 30***

- Una disposizione che disciplina l'etichettatura relativa all'origine dell'olio d'oliva, contiene prescrizioni da qualificare come "specificazioni tecniche" ai sensi della direttiva 98/34.

- Se la direttiva dell'UE lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficientemente importante, i provvedimenti nazionali adottati sulla base di siffatta direttiva non possono essere qualificati come disposizioni nazionali che si conformano ad un atto comunitario cogente, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 83/189.

***Sentenza del 3 giugno 1999, Colim, causa C-33/97, EU:C:1999:274, punti 22, da 27 a 30, 36***

- Tuttavia, non può considerarsi come "progetto" di regola tecnica né conseguentemente essere assoggettato all'obbligo di notifica un provvedimento nazionale il quale riproduca o sostituisca – senza aggiungervi nuove specificazioni o integrazioni – regole tecniche già esistenti, se emanate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 83/189, già debitamente notificate alla Commissione.

- La normativa di uno Stato membro la quale, all'interno di tale Stato, assoggetti la commercializzazione di prodotti all'uso di una o più lingue in sede di etichettatura, di istruzioni per l'uso o di certificati di garanzia, potrebbe considerarsi rientrante nelle "prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli (...), l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/189, e conseguentemente costituire una regola tecnica ai sensi della direttiva suddetta. Occorre però distinguere tra l'obbligo di trasmettere al consumatore talune informazioni su un prodotto, obbligo che si adempie apponendovi indicazioni o aggiungendo documenti quali le istruzioni per l'uso e il certificato di garanzia, e l'obbligo di esprimere tali informazioni in una determinata lingua. A differenza del primo, che riguarda direttamente il prodotto, il secondo tipo di obbligo è volto unicamente a determinare la lingua nella quale il primo va soddisfatto. L'obbligo di enunciare le informazioni che gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare all'acquirente o al consumatore finale in un determinato idioma non costituisce, in sé e per sé, una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 83/189, ma una regola accessoria, necessaria ai fini dell'effettiva trasmissione di informazioni.

- Sebbene i requisiti linguistici imposti per l'etichettatura, le istruzioni per l'uso o i certificati di garanzia non costituiscano regole tecniche ai sensi della direttiva, costituiscono un ostacolo al commercio intra-Unione, qualora i prodotti provenienti da altri Stati membri debbano essere etichettati in modo diverso, con conseguenti spese supplementari di confezionamento.

***Sentenza dell'11 maggio 1999, Albers, cause riunite da C-425/97 a C-427/97, EU:C:1999:243, punti da 16 a 24***

- Le regole intese ad impedire la somministrazione di specifiche sostanze a bovini da ingrasso costituiscono specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189. Dal momento che promanano dalle autorità amministrative nazionali, si applicano all'intero territorio nazionale e sono vincolanti nei confronti dei relativi destinatari, esse costituiscono regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189.

***Sentenza del 16 giugno 1998, Lemmens, causa C-226/97, EU:C:1998:296, punti da 19 a 21 e da 24 a 26***

- La direttiva 83/189 si applica alle regole tecniche indipendentemente dai motivi che hanno giustificato la loro adozione. Se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale sono, in linea di principio, riservate alla competenza degli Stati membri, non se ne può concludere che le regole tecniche ai sensi dell'articolo 1 di tale direttiva, per il fatto di rientrare nella sfera del diritto penale, siano escluse dall'obbligo di notifica e che l'ambito d'applicazione della direttiva sia limitato ai prodotti destinati ad usi estranei alla competenza delle pubbliche autorità.

- Le disposizioni nazionali concernenti gli etilometri che devono essere utilizzati dalla polizia giudiziaria nell'ambito dei controlli dell'alcolemia, costituiscono una regola tecnica che avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva, prima della sua adozione.

***Sentenza del 7 maggio 1998, Commissione contro Belgio, causa C-145/97, EEU:C:1998:212, punto 12***

- Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, gli Stati membri devono comunicare non soltanto il progetto di testo contenente le regolamentazioni tecniche, bensì anche il testo delle disposizioni legislative o regolamentari di base principalmente e direttamente interessate. Finalità della suddetta disposizione è consentire alla Commissione di disporre di quante più informazioni possibili, onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri a essa conferiti dalla direttiva.

***Sentenza del 20 marzo 1997, Bic Benelux, causa C-13/96, EU:C:1997:173, punti da 20 a 26***

- L'obbligo di apporre determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa che li colpisce in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare costituisce una specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189 e la norma nazionale che lo istituisce è una regola tecnica ai sensi della stessa direttiva.

- Il fatto che un provvedimento nazionale sia stato emanato per tutelare l'ambiente o il fatto che esso non attui una norma tecnica idonea, di per sé, a costituire un ostacolo per la libera circolazione non esclude che il provvedimento considerato possa costituire una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189.

- L'obbligo di marchiatura, non potendo affatto essere considerato esclusivamente come un provvedimento accessorio di una misura fiscale, non costituisce un requisito connesso a una misura di carattere fiscale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10.

***Sentenza del 17 settembre 1996, Commissione contro Italia, causa C-289/94, EU:C:1996:330, punti 32, 36, 43-44, 51***

- Nel concetto di specificazione tecnica rientrano i metodi e le procedure di produzione di specialità medicinali quali definite all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE, a partire dall'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 83/189 mediante la direttiva 88/182.

- Il decreto che riguarda la qualità delle acque destinate alla coltura dei molluschi eduli lamellibranchi dev'essere considerato una regola tecnica soggetta al requisito di notifica, stante lo strettissimo nesso tra la qualità delle acque di coltura e la commercializzazione dei molluschi lamellibranchi destinati al consumo umano e stante il fatto che l'osservanza dello stesso ha diretta incidenza sulla commercializzazione delle merci nel senso che possono essere commercializzate solo quelle prodotte in linea con tali regole tecniche.

- Fra un atto comunitario cogente e una misura nazionale deve esistere un nesso diretto, affinché tale misura possa qualificarsi come misura di attuazione, esente dal requisito di notifica, ai sensi del primo trattino dell'articolo 10, paragrafo 1.

***Sentenza del 16 settembre 1996, Commissione contro Italia, causa C-279/94, EU:C:1996:396, punti 30, 34, da 38 a 42***

- Una nuova regola tecnica deve produrre effetti giuridici distinti rispetto alle norme in essere.

- Alla luce dell'obiettivo dell'articolo 8 della direttiva – che è consentire alla Commissione di disporre di quante più informazioni possibili sul contenuto, sulla sfera di applicazione e sul contesto generale di qualsivoglia progetto di regolamentazione tecnica – spetta agli Stati membri comunicare il testo completo, contenente le regolamentazioni tecniche; di conseguenza, dev'essere notificato il testo completo, ma soltanto le regolamentazioni tecniche in esso contenute sono soggette all'obbligo di sospensione.

- La disposizione che vieta la commercializzazione e l'impiego dell'amianto costituisce una regola tecnica da notificare allo stato di progetto.

- La disposizione che stabilisce valori limite della concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, siccome non precisa una caratteristica richiesta per un prodotto, non rientra a priori nella definizione di specificazione tecnica e non può quindi essere considerata una regola tecnica da notificare alla Commissione, salvo quando i valori limite sortiscano conseguenze per quanto attiene alle caratteristiche del prodotto in questione.

- Gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare il testo completo del progetto di legge, ivi comprese le disposizioni che non costituiscono regole tecniche, al fine di consentire alla Commissione di disporre di quante più informazioni possibili sul contenuto, sulla sfera di applicazione e sul contesto generale di qualsivoglia progetto di regola tecnica.

***Sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International SA, causa C-194/94, EU:C:1996:172, punti 30, 54 e 55***

- Una norma va considerata regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189 qualora essa imponga alle imprese interessate di richiedere la previa omologazione del loro materiale, benché le norme amministrative previste non siano state emanate.

***Sentenza dell'11 gennaio 1996, Commissione contro Paesi Bassi, causa C-273/94, EU:C:1996:4, punti da 13 a 15***

- La legge nazionale che applica a un determinato prodotto una deroga ad un'altra regola tecnica vigente per lo stesso prodotto costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189, dato che stabilisce specificazioni tecniche alternative la cui osservanza è obbligatoria *de jure* o *de facto* per lo smercio o l'uso di tale prodotto. A chiunque desideri derogare alla norma in essere incombe l'obbligo di osservare le specificazioni alternative, al fine di realizzare o di immettere sul mercato il prodotto in esame.

- L'obbligo di notifica non dipende dai presunti effetti della regola tecnica in esame sul commercio fra gli Stati membri. L'obiettivo della procedura è, invece, accertare se esiste il rischio di creare un ostacolo e se questo può essere giustificato alla luce del diritto dell'UE. Di conseguenza, devono essere notificate anche le norme che liberalizzano le disposizioni per i prodotti interessati.

***Sentenza del 1° giugno 1994, Commissione contro Germania, causa C-317/92, EU:C:1994:212, punti 25 e 26***

- Una norma è qualificata come "regola tecnica" ai fini della direttiva 83/189 qualora produca effetti giuridici di per sé. Se, nel quadro del diritto nazionale, la norma si limita a fungere da base per consentire l'adozione di regolamentazioni amministrative contenenti norme vincolanti per le parti interessate, in modo che non sortisca di per sé alcun effetto giuridico sui singoli, la norma non costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva. Il fatto che la disposizione di delega sia già stata comunicata alla Commissione non è un esonero dall'obbligo di notifica delle disposizioni che la attuano. Non è la disposizione di delega a contenere la specificazione tecnica, bensì, eventualmente, le misure attuative.

- L'applicazione a determinati prodotti di una regolamentazione tecnica, precedentemente vigente soltanto per altri prodotti, costituisce una regolamentazione tecnica e deve essere notificata.

- Un provvedimento che limita le date di scadenza apponibili sulle confezioni dei prodotti costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189.

**b. Servizi della società dell'informazione**

***Sentenza del 10 aprile 2018, Uber France, causa C-320/16, EU:C:2018:221, punti da 18 a 28***

- Una normativa nazionale, la quale sanzioni penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, riguarda un "servizio nel settore dei trasporti", laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un'applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l'elemento principale è il servizio di trasporto. Un servizio siffatto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535.

***Sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, causa C-434/15, EU:C:2017:981, punto 48***

- Un servizio d'intermediazione avente ad oggetto la messa in contatto mediante un'applicazione per smartphone, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di "servizi nel settore dei trasporti" (e non di servizi della società dell'informazione).

***Sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., causa C-255/16, EU:C:2017:983,*** ***punti da 27 a 30***

- Una disposizione nazionale che prevede sanzioni penali nell'ipotesi di commercio di giochi, lotterie o scommesse sul territorio nazionale senza licenza, non costituisce una regola tecnica, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, assoggettata all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva.

- Per contro, una disposizione nazionale che prevede sanzioni penali nel caso di pubblicità per giochi, lotterie o scommesse che non rientrano in una licenza, costituisce una regola tecnica, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, assoggettata all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, qualora emerga chiaramente dai lavori preparatori di tale disposizione che essa persegue la finalità e l'obiettivo di estendere ai servizi di giochi online un divieto di pubblicità preesistente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

***Sentenza del 2 febbraio 2016, Ince, causa C-336/14, EU:C:2016:72, punti 75-76, 79, 84***

- Le disposizioni nazionali che vietano di proporre giochi d'azzardo su Internet, le eccezioni a tale divieto, le limitazioni apportate alla facoltà di proporre scommesse sportive mediante strumenti di telecomunicazione, nonché il divieto di diffondere pubblicità per i giochi d'azzardo su Internet o mediante strumenti di telecomunicazione possono essere considerate "regole relative ai servizi" ai sensi dell'articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, nella misura in cui esse concernono un "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 1, punto 2, di suddetta direttiva.

- Le disposizioni nazionali che si limitino a fissare le condizioni per lo stabilimento o la prestazione di servizi da parte di imprese, come ad esempio le disposizioni che assoggettino l'esercizio di un'attività professionale ad un previo atto autorizzativo o l'impossibilità di rilasciare un atto siffatto ad operatori privati non costituiscono regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34.

- Il progetto di una legislazione regionale, che mantenga in vigore, a livello della regione di cui trattasi, le disposizioni di una normativa comune alle differenti regioni di uno Stato membro giunta a scadenza, si trova assoggettato all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, qualora detto progetto contenga regole tecniche ai sensi dell'articolo 1 della medesima direttiva.

- Tale obbligo non viene meno per il fatto che la suddetta normativa comune fosse stata in precedenza notificata alla Commissione allo stato di progetto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola, nonché per il fatto che le norme previste nel progetto regionale presentino un contenuto identico a quelle stabilite nella regolamentazione nazionale, giacché se ne distinguono per quanto riguarda il loro ambito di applicazione temporale e territoriale.

- L'obbligo, che l'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34 impone agli Stati membri, di procedere ad una "nuova comunicazione" delle modifiche importanti apportate ad un progetto di regola tecnica riguarda unicamente l'ipotesi in cui delle modifiche importanti siano apportate, nel corso dell'iter legislativo nazionale, ad un progetto di regola tecnica successivamente alla notifica di quest'ultimo alla Commissione.

- Le disposizioni che introducono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per l'organizzazione o la raccolta di scommesse sportive o che stabiliscono l'impossibilità di rilasciare un'autorizzazione siffatta ad operatori privati non costituiscono "regole tecniche" ai sensi dell'articolo 1, punto 11, di detta direttiva. Infatti, le disposizioni nazionali che si limitino a fissare le condizioni per lo stabilimento o la prestazione di servizi da parte di imprese, come ad esempio le disposizioni che assoggettino l'esercizio di un'attività professionale ad un previo atto autorizzativo, non costituiscono regole tecniche ai sensi di tale norma.

**c. Misure fiscali**

***Sentenza del 20 marzo 1997, Bic Benelux, causa C-13/96, EU:C:1997:173, punti da 20 a 26***

- L'obbligo di apporre determinati contrassegni su prodotti soggetti ad una tassa che li colpisce in ragione dei danni ambientali che essi sono considerati cagionare costituisce una specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189 e la norma nazionale che lo istituisce è una regola tecnica ai sensi della stessa direttiva.

- Il fatto che un provvedimento nazionale sia stato emanato per tutelare l'ambiente o il fatto che esso non attui una norma tecnica idonea, di per sé, a costituire un ostacolo per la libera circolazione non esclude che il provvedimento considerato possa costituire una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189.

- L'obbligo di marchiatura, non potendo affatto essere considerato esclusivamente come un provvedimento accessorio di una misura fiscale, non costituisce un requisito connesso a una misura di carattere fiscale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10.

**d. Obbligo di nuova notifica**

***Sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., causa C-307/13, EU:C:2014:2058, punti 30-31, da 46 a 50***

- La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l'entrata in vigore di una misura nazionale è soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia notevole, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

- Un'abbreviazione "importante" del calendario assunto in origine dalle autorità nazionali per l'entrata in vigore e l'applicazione di una regola tecnica è soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34. L'omissione di tale comunicazione comporta l'inapplicabilità della suddetta misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.

***Sentenza del 31 gennaio 2013, Belgische Petroleum Unie e a., causa C-26/11, EU:C:2013:44, punto 50***

- L'articolo 8 della direttiva 98/34, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dev'essere interpretato nel senso che esso non impone l'obbligo di notificare un progetto di normativa nazionale se, dopo essere stato notificato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione relative a quest'ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa notificato.

***Sentenza del 15 aprile 2010, Sandström, causa C-433/05, EU:C:2010:184, punto 47***

- Le modifiche apportate a un progetto di regola tecnica già notificato alla Commissione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, che rispetto al progetto notificato comportano solo un'attenuazione delle condizioni di uso del prodotto di cui trattasi, riducendo quindi l'impatto eventuale della regola tecnica sugli scambi commerciali, non costituiscono una modifica importante del progetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva. Simili modifiche non sono dunque assoggettate all'obbligo di previa notifica.

II. Casi di non notifica o adozione prima della fine del termine di differimento (inapplicabilità)

***Sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International SA, causa C-194/94, EU:C:1996:172, punti 54 e 55***

- La direttiva 83/189 va interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi e che esse, pertanto, non possono essere opposte ai singoli. I singoli possono avvalersi degli articoli 8 e 9 della succitata direttiva dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva.

***Sentenza del 16 settembre 1997, Commissione contro Italia, causa C-279/94, EU:C:1997:396, punti 40 e 41***

- Sebbene l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189 esiga la comunicazione alla Commissione della totalità di un progetto di legge contenente regole tecniche, l'inapplicabilità derivante dalla violazione dell'obbligo suddetto si estende non già all'insieme delle disposizioni della legge in questione, bensì soltanto alle regole tecniche ivi contenute.

***Sentenza del 16 giugno 1998, Lemmens, causa C-226/97, EU:C:1998:296, punti da 34 a 37***

- La direttiva del Consiglio 83/189 dev'essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo, imposto dall'articolo 8 della stessa, di notificare una regolamentazione tecnica relativa agli etilometri non ha l'effetto di rendere inopponibile al privato imputato di guida in stato di ebbrezza la prova ottenuta per mezzo di un etilometro autorizzato conformemente a regole non notificate. L'utilizzazione del prodotto da parte delle pubbliche autorità, non è atta a creare un ostacolo per gli scambi che avrebbe potuto essere evitato se la procedura di notifica fosse stata seguita.

***Sentenza del 26 settembre 2000, Unilever, causa C-443/98, EU:C:2000:496, punti 44 e da 49 a 51***

- L'inosservanza degli obblighi di rinvio di adozione dettati all'articolo 9 della direttiva 98/34 costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità delle regole tecniche. Nei procedimenti civili tra singole persone private e relativi ai diritti e agli obblighi contrattuali, l'applicazione di regole tecniche adottate in violazione dell'articolo 9 della direttiva 83/189 può avere l'effetto di ostacolare l'utilizzazione o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole.

***Sentenza del 6 giugno 2002, Sapod Audic, causa C-159/00, EU:C:2002:343, punti 50, 53***

- L'inapplicabilità di una regola tecnica che non è stata notificata alla Commissione in conformità all'articolo 8 della direttiva 98/34 può essere invocata nell'ambito di una controversia tra soggetti dell'ordinamento in merito specificamente a diritti e obblighi di natura contrattuale. Il giudice nazionale è tenuto, in tal caso, a disapplicare tale disposizione, fermo restando che il problema di sapere quali conclusioni debbano trarsi dall'inapplicabilità della citata disposizione nazionale quanto all'entità della sanzione prevista dal diritto nazionale applicabile, quale la nullità o l'inopponibilità di un contratto, è retto dal diritto nazionale. Tale conclusione è tuttavia sottoposta alla condizione che le norme di diritto nazionale applicabili non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico unionale.

***Sentenza del 31 gennaio 2013, Belgische Petroleum Unie e a., causa C-26/11, EU:C:2013:44, punto 50***

- L'inadempimento dell'obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che non possano essere opposte ai soggetti dell'ordinamento.

***Sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., causa C-307/13, EU:C:2014:2058, punti da 47 a 50***

- Un'abbreviazione "importante" del calendario assunto in origine dalle autorità nazionali per l'entrata in vigore e l'applicazione di una regola tecnica è soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34. L'omissione di tale comunicazione comporta l'inapplicabilità della suddetta misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.

***Sentenza dell'11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., causa C-98/14, EU:C:2015:386, punti da 107 a 110***

- Gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34 non hanno lo scopo di conferire diritti ai soggetti dell'ordinamento, di modo che la loro violazione da parte di uno Stato membro comporti un diritto per detti soggetti di ottenere, da parte di tale Stato membro, il risarcimento del danno sofferto a causa di questa violazione, in base al diritto dell'Unione.

***Sentenza del 16 luglio 2015, UNIC e Uni.co.pel, causa C-95/14, EU:C:2015:492,******punti 29-30***

- Una regola tecnica non può essere applicata quando essa non è stata notificata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 oppure quando, pur essendo stata notificata, essa è stata approvata e posta in esecuzione prima della scadenza del periodo di sospensione di tre mesi previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva.

- La violazione di detto termine costituisce un vizio sostanziale di procedura tale da comportare l'inapplicabilità della regola tecnica in questione e la sua inopponibilità ai soggetti dell'ordinamento.

***Sentenza del 2 febbraio 2016, Ince, causa C-336/14, EU:C:2016:72, punti 67-68***

- Una violazione dell'obbligo di notifica previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 costituisce un vizio procedurale nell'adozione delle regole tecniche in questione e determina l'inapplicabilità di queste ultime, cosicché esse non possono essere opposte ai singoli nell'ambito di un procedimento penale.

- Sebbene l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 esiga la comunicazione alla Commissione della totalità di un progetto di legge contenente regole tecniche, l'inapplicabilità derivante dalla violazione dell'obbligo suddetto si estende non già all'insieme delle disposizioni della legge in questione, bensì soltanto alle regole tecniche ivi contenute.

***Ordinanza del 21 aprile 2016, Beca Engineering, causa C-285/15, EU:C:2016:295, punto 37***

- L'inadempimento dell'obbligo di notifica delle regole tecniche da parte degli Stati membri alla Commissione, previsto all'articolo 8 della direttiva 98/34, comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, cosicché esse non possono essere opposte ai singoli e questi ultimi possono avvalersi dell'articolo 8 della direttiva 98/34 dinanzi al giudice nazionale. Compete al giudice nazionale la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva.

***Sentenza del 1° febbraio 2017, Município de Palmela, causa C-144/16, EU:C:2017:76, punti da 35 a 38***

- L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 dev'essere interpretato nel senso che la sanzione di inopponibilità di una regola tecnica non notificata colpisce unicamente detta regola tecnica e non l'integralità del testo legislativo in cui è contenuta.

III. Inadempimento di uno Stato membro

***Sentenza del 4 giugno 2009, Commissione contro Grecia, causa C-109/08, EU:C:2009:346***

- Non avendo modificato gli articoli 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 che stabilisce un divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, conformemente agli articoli 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché all'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, la Repubblica ellenica non ha attuato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte del 26 ottobre 2006, causa C‑65/05, Commissione contro Grecia comporta e, di conseguenza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 228 CE.

***Sentenza dell'8 settembre 2005, Commissione contro Portogallo, causa C-500/03, EU:C:2005:515***

- Adottando l'ordinanza ministeriale n. 783/98 senza notificarla alla Commissione allo stato di progetto, il Portogallo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE.

***Sentenza del 14 luglio 1994, Commissione contro Paesi Bassi, causa C-52/93, EU:C:1994:301***

- Avendo emanato una modifica del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi dei fiori senza previa notificazione alla Commissione del progetto della modifica, i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva.

***Sentenza del 14 luglio 1994, Commissione contro Paesi Bassi, causa C-61/93, EU:C:1994:302***

- Avendo emanato decreti in materia di contatori di kilowattore, di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite e di composizione, classificazione, confezionamento ed etichettatura dei pesticidi, senza previa comunicazione alla Commissione dei relativi progetti, i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva.

***Sentenza del 2 agosto 1993, Commissione contro Italia, causa C-139/92, EU:C:1993:346***

- Non avendo comunicato il progetto di decreto ministeriale n. 514/87 per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unità da diporto, l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva.